

DL TAGLIA CREDITI

PRIMA NOTA DI SINTESI

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 marzo 2024, ha approvato un decreto legge, cd. “*decreto taglia crediti*” riguardante le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus), 119-ter (Bonus barriere architettoniche) e 121 del D.L. 34 /2020 (opzione per la cessione del credito o sconto in fattura), con l’obiettivo di limitare ulteriormente l’applicazione delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Di seguito si fornisce una prima nota di sintesi dei contenuti, formulata tenendo conto del testo del DL ad oggi disponibile in bozza.

LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA (ART.1)

Viene eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui oggi è ancora consentita in base a quanto previsto dal DL 11/2023. In ogni caso, l’eliminazione non ha effetti retroattivi.

In particolare, per gli interventi agevolati con il Superbonus, non sarà più possibile fruire di queste forme alternative alla detrazione diretta per i soggetti che ancora potevano esercitare le opzioni, senza particolari condizioni, ossia:

- ONLUS e Enti del terzo settore,
- Cooperative a proprietà indivisa,
- Soggetti che possiedono immobili rientranti nei Comuni terremotati.

Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni se, alla data di entrata in vigore delle nuove norme:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera condominiale di approvazione dei lavori,
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

Rimane comunque ferma la possibilità di optare per cessione e sconto per i condomini per i quali, al 17 febbraio 2023, risultava presentata la CILAS e adottata la delibera di approvazione dei lavori (attuale aliquota del 70%) e per i bonus minori (compreso il Sismabonus acquisiti), per i quali, sempre al 17 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo (o iniziati i lavori o pagato in acconto in caso di interventi in edilizia libera).

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche” le opzioni per cessione e sconto sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, salvo che per gli interventi in corso (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS” (ART.2)

Viene eliminata la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024). Quindi, dopo il 4 aprile 2024, non sarà più possibile accedere, quando ammessa, all’opzione per la cessione e sconto.

Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell’attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd Allegato B).

ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS (ART.3)

Vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco):

- per Ecobonus, nuova comunicazione all’ENEA
- per Sismabonus, nuova comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).

Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL in esame.

Per i lavori in corso, l’omessa presentazione delle comunicazioni comporta una sanzione pari a 10.000 euro.

Per i nuovi interventi, invece, non si applica il *Superbonus*.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI (ART.4)

In presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo.

QUESTIONI APERTE

Tenuto conto del testo del decreto e della previsione della salvaguardia del previgente regime per gli interventi in corso, occorre chiarire come procedere nelle zone del cratere per gli interventi non ancora iniziati (assenza di provvedimento abilitativo).

27 marzo 2024